

TI_GERICHTE 32.2012.36 vom 23. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.36

FR: TI_GERICHTE 32.2012.36 du 23 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 32.2012.36 del 23 dicembre 2011

Regeste

Decisione con cui UAI, in sede di revisione, ha ridotto a 1/4 la rendita intera di cui beneficiava l'assicurata è errata: ella, ancora abile al lavoro al 50% in attività adatte, ha diritto a 1/2 rendita dal 1.3.2012. Entità della riduzione percentuale stabilita dall'UAI del 14% è errata, va portata a 15%

Erwägungen

E. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.9. Parzialmente v incerte in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPG). 2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell'Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente. 2.11. L'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I). Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97). Per la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPG nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva

garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGa mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Dal certificato per l'ammissione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. AA3) emerge che l'assicurata è senza attività lucrativa e percepisce fr. 6'304 annui dalla Cassa Pensione, mentre il marito è al beneficio di una rendita AI annua di fr. 10'020, rendita SUVA di fr. 15'518.-- annui e percepisce fr. 18'349.-- annui dalla Cassa Pensione (cfr. doc. AA3). Il reddito complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 4'182.-- mensili. Con tale reddito l'assicurata deve far fronte a fr. 1'700.-- quale importo base mensile per se stesso e il marito, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF. Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009). Bisogna poi computare il canone di locazione per l'abitazione a carico dell'istante, che ammonta a fr. 780.-- al mese; i premi afferenti all'assicurazione malattia, di fr. 422.35 mensili per ciascun coniuge; le imposte, cifrate in fr. 1'493 per l'anno 2011 (cfr. doc. AA3), per delle uscite mensili totali pari a fr. 3'449.10. In simili condizioni, anche volendo tenere conto del fatto che all'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per coniugi di fr. 1'700.- va aggiunto un supplemento del 15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ossia fr. 255.- rispettivamente fr. 425.-, per delle uscite totali di fr. 3'704.10 rispettivamente di fr. 3'874.10, risulterebbe comunque un'eccedenza mensile. Inoltre, considerato che ai redditi va pure aggiunta la mezza rendita AI dell'assicurata, non può essere ammessa l'indigenza della ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per la parte del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, va respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.